



## SPORTELLINO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

**REDAZIONE IL MONDO**  
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano  
Fax 02/2584.3880 E-mail:  
[ilmondo.professionihelp@rcs.it](mailto:ilmondo.professionihelp@rcs.it)  
Le risposte sono fornite  
con la collaborazione del sito  
[www.professionisti.it](http://www.professionisti.it)

## La stagista può essere assunta secondo la riforma Fornero

Lavoro come stagista: terminato lo stage l'azienda può assumermi con contratto a tempo determinato senza specificare le causali?

**Michela D., Milano**

La riforma Fornero (legge 92/2012), circa la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, introduce il comma 1bis all'art. 1 d.lgs. 368/01, che dispone: «Il requisito di cui al comma 1», presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, «non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato (...)». La parte datoriale può stipulare un primo contratto di lavoro a tempo determinato in regime di «acausalità», ma non può ricorrere all'acausalità quando siano incorsi tra le parti contrattuali precedenti rapporti a termine o di somministrazione lavoro. Il ministero del Lavoro conferma (circ. n.18/12): «(...) Il causalone sarebbe quindi richiesto nel caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo determinato o inviato in missione presso un datore di lavoro/utilizzatore con cui ha intrattenuto già un primo rapporto lavorativo di natura subordinata». Poiché per legge tra tirocinante e soggetto ospitante non si instaura un rapporto di lavoro, ne consegue, nell'ipotesi in oggetto, l'ammissibilità del contratto a termine acausale.

**Avvocato Francesco Rotondi, LABLAW-Studio legale, Milano**

## L'Imu si paga anche con l'ipoteca

Alla morte dei miei genitori io e mio fratello abbiamo ereditato il loro appartamento: la frazione di mio fratello è stata ipotecata e l'intera proprietà messa all'asta. A giugno si è dovuto pagare l'Imu e mio fratello non ha pagato, perché il suo 50% è di spettanza della banca: è giusto così?

**Marcello V., Brescia**

Con riferimento alla posizione di suo fratello, egli è tenuto al pagamento dell'Imu in quanto proprietario, ed è qui opportuno precisare che la presenza di un'ipoteca sull'immobile stesso non ne limita l'utilizzo, in quanto essa rappresenta esclusivamente un diritto reale di garanzia a favore della banca. In data 4/7/2012 la Camera dei deputati ha risposto a una interrogazione parlamentare dell'onorevole Maurizio Leo in merito alla problematica dell'individuazione del soggetto passivo dell'Imu, nel caso in cui un immobile sia oggetto di misure conservative-cautelari. La Camera dei deputati ha risposto che anche in tal caso il tributo è dovuto e, a meno che il giudice che nomina il custode-amministratore giudiziario e ne determina i compiti non dispone in merito, il pagamento dell'Imu resta a carico del proprietario.

**Dottorssa**

**Maria Teresa Petrarolo, Commercialista, Brescia**

## Oneri e onori per il genitore (nel possibile)

Sono studente e padre naturale, non lavoratore. Vorrei sapere se sono obbligato a contribuire al mantenimento di mio figlio.

**Walter C., via e-mail**

L'articolo 261 del codice civile, «Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento», stabilisce che il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi. Questa norma pone un principio di ordine generale, correlato a quello della responsabilità genitoriale derivante dal rapporto di filiazione (art. 30 della Costituzione). L'obbligo legale di mantenimento, ove entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio, è a carico di tutti e due in proporzione alle loro sostanze e capacità lavorative e, per l'effetto, il genitore che abbia adempiuto al suddetto obbligo, anche per la quota incidente sull'altro, è legittimato ad agire per conseguire il rimborso di detta quota (dal giorno del riconoscimento), per tutto il periodo decorrente dalla nascita del figlio. La richiamata sentenza della Cassazione Penale (applicabile al genitore studente non lavoratore) che ha riconosciuto tale principio, tuttavia, pone la distinzione tra stato d'indigenza economica e situazione di difficoltà economica, tra l'altro riconoscendo che la sola difficoltà economica non è sufficiente a far venir meno l'obbligo di assistenza e contribuzione al mantenimento dei figli.

Dott. Francesco Campobasso, Studio Legale e Tributario Loconte & Partners.